

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III<sup>o</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CFA**

**(2017/2018)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1° marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SIG. ALESSO MATTIA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD LA FENICE 2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S. SEQUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3893/159 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 9.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 3.I.2018)**

## **ORDINANZA ISTRUTTORIA**

La C.F.A.,

ritenute esigenze istruttorie, dispone l'acquisizione presso il Comitato Regionale Toscana LND dei fogli di censimento della società ASD La Fenice 2015 per le S.S. 2016/17 e 2017/18.

Dispone la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. b) del C.G.S. C.O.N.I..

Fissa per il prosieguo della discussione la seduta del 9 marzo 2018, alle ore 14.00.

La presente comunicazione vale quale convocazione per le parti.

## **II COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DELLA SOCIETÀ' GC CASTELNUOVOSANDRA' PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEQUITO GARA CASTELNUOVOSANDRA/VIRTUS DEL 22.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017)**

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società GC Castelnuovosandrà di Castelnuovo del Garda (VR) e annulla la decisione della Corte Sportiva D'Appello Territoriale del Comitato Regionale del Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017, nonché le relative sanzioni ivi inflitte, ripristinando ed omologando il risultato conseguito sul campo all'esito della gara Castelnuovosandrà – Polisportiva Virtus Verona, disputatasi il 22.10.2017 e valida per il campionato regionale "giovannissimi" organizzato dal Comitato Regionale Veneto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.667,00 PER NON AVER PROVVEDUTO AL DEPOSITO, ENTRO IL TERMINE DEL 12.7.2016, ORE 18.00, DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO SERIE D E JUNIORES COSÌ COME PRESCRITTO AL PUNTO A9) DEL COM. UFF. N. 165/2016 DELLA LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3736/1178 PF16/17 GP/AS/AC DEL 7.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Cavenago Fanfulla di Lodi (LO), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 333,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL SIG. CAPUTO CARMINE (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ AC LOCRI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S, NONCHÉ DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (OGGI SOSTITUITO INTEGRALMENTE DALL'ART. 28 NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO), IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 (TITOLATO RADUNO GIOVANI CALCIATORI) DEL COM. UFF. N. 1 DELL'1.7.2016 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3981/1281 PF 16-17 GP/CS/GB DEL 13.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Caputo Carmine, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 1° marzo 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri